



**Confederazione
Sammarinese
del Lavoro**

Giovedì 9 luglio 2026
Sala Joe Cassar Borgo M.

DIBATTITO PUBBLICO

1° Panel - Ore 9.00 / 12.00

Contributi non versati dalle imprese

Una vera piaga: si cambia finalmente registro?

- **Stefano Canti** - Segretario di Stato Giustizia, Previdenza e Famiglia
- **Emanuele Santi** - Capo Gruppo RETE
- **Marina Urbinati** - Presidente USC
- **Enzo Merlini** - Segretario Generale CSdL

Coordina i dibattiti: **Mauro Torresi** - Giornalista San Marino RTV

TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA

CONTRIBUTI NON PAGATI

fonte: risposte Segreteria di Stato Previdenza a interpellanze RETE 2023 e 2025

1. Gestione separata non residenti non in regola

Data	Primo Pilastro		FONDISS	
22/08/2023	1.978 posizioni	€ 4,3 mln	1.441 posizioni	€ 618 mila
12/02/2025	2.018 posizioni	€ 4,54 mln	1.524 posizioni	€ 692 mila

2. Gestione separata residenti non in regola

Data	Primo Pilastro		FONDISS	
22/08/2023	615 posizioni	€ 927 mila	467 posizioni	€ 152 mila
12/02/2025	559 posizioni	€ 853 mila	428 posizioni	€ 143 mila

Prevalentemente si tratti dei contributi sul compenso per gli amministratori delle società.
Al 31/12/2024 le società erano 3.038.

3. CO.CO.PRO con reddito dichiarato zero

22/08/2023: 423 casi

2/02/2025: 0 (non più ammesso, base imponibile = importo da contratto)

Non sono noti gli effetti di questa modifica legislativa.

4. Società non in regola >3 mesi ultimi 5 anni

Data	Primo Pilastro		FONDISS	
22/08/2023	154 posizioni	€ 1,08 mln	152 posizioni	€ 165 mila
12/02/2025	162 posizioni	€ 1,06 mln	141 posizioni	€ 118 mila

5. Società non in regola >6 mesi ultimi 5 anni

Data	Primo Pilastro		FONDISS	
22/08/2023	263 posizioni	€ 6,09 mln	254 posizioni	€ 932 mila
12/02/2025	258 posizioni	€ 6,07 mln	242 posizioni	€ 912 mila

6. Società: maggiori 15 debitori (>6 mesi non pagati)

Data	Primo Pilastro	FONDISS
22/08/2023	€ 2,22 mln	€ 325 mila
12/02/2025	€ 2,01 mln	€ 278 mila

7. Autonomi non in regola >3 scadenze

Data	Primo Pilastro		FONDISS	
22/08/2023	99 posizioni	€ 669 mila	83 posizioni	€ 117 mila
12/02/2025	101 posizioni	€ 1,03 mln	94 posizioni	€ 165 mila

8. Autonomi non in regola >6 scadenze

Data	Primo Pilastro		FONDISS	
22/08/2023	96 posizioni	€ 1,41 mln	82 posizioni	€ 212 mila
12/02/2025	94 posizioni	€ 1,64 mln	71 posizioni	€ 226 mila

9. Autonomi: maggiori 15 debitori (>6 scadenze)

Data	Primo Pilastro	FONDISS
22/08/2023	395 mila €	64 mila €
12/02/2025	480 mila €	79 mila €

I titolari di licenza individuale e i Liberi Professionisti versano nello stesso fondo (Lavoratori Autonomi)

Al 31/12/2024 erano attive 1.622 licenze.

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

fonte: ISS fino al 2023 – per il 2024 CSdL da Bilancio ISS)

Totale 2015- 2024 = € 8.507.801

2015	2020	2021	2022	2023	2024
2.038.242,90	824.854,04	1.271.152,18	959.695,55	1.556.115,50	-297.041,19

Totale al 31 dicembre 2024 = € 20.644.069

Prelievi dal FCRR per fallimenti archiviati 2015-2024 = €3.667.195

ANAGRAFICA DEBITORI		2018	2022	2023	2024	2025
TOT.	N.	548	650	649	623	582
	€	211.048.814,15	218.571.226,06	221.306.757,17	222.054.658,30	207.103.491,97
NUOVE	N.	548	85	53	61	51
	€	211.048.814,15	13.147.487,40	8.106.733,54	12.519.788,69	7.165.738,49
CHIUSE RISPET TO ANNO PRIMA	N.		42	54	87	92
	€		10.618.159,99	13.485.927,99	21.046.764,46	25.886.157,91

ANAGRAFICA DEBITORI		2018	2022	2023	2024	2025
CONCORSO CREDITORI	N.	152	136	123	103	77
	€	66.254.105,87	41.553.207,12	37.728.730,28	36.822.488,70	31.486.007,61
GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE	N.	17	19	18	14	14
	€	5.641.791,60	6.080.732,68	5.989.271,40	4.308.107,43	4.430.471,99
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATI VA	N.	2	5	5	4	2
	€	407.653,00	1.102.959,87	1.168.588,48	1.087.024,87	624.609,00
LIQUIDAZIONE D'UFFICIO	N.	73	68	66	71	71
	€	25.857.808,02	23.508.202,88	22.857.997,97	22.638.029,48	31.505.247,26
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA	N.	160	227	232	242	251
	€	80.302.951,72	107.317.292,7 3	107.924.363,9 4	111.757.843,7 0	106.638.652,6 6
PROCEDURA DI CONCORDATO	N.				1	1
	€				2.405.641,76	2.212.506,43
SENZA PROCEDIMENT O	N.	144	195	196	187	165
	€	32.584.503,94	39.008.830,78	44.053.214,88	42.939.219,44	30.145.300,65
PAG.TO INTEGRALE del debito 15/01/- 15/02/	N.			2	1	1
	€			€ 19.867.033,09	€ 96.302,92	€ 60.696,37
50.001 - 100.000	N.	232	281	285	278	246
	€	16.578.436,85	19.756.323,92	19.867.033,09	19.633.865,76	17.097.174,02

100.001 - 200.000	N.	143	174	162	147	144
	€	20.261.210,71	24.930.222,72	23.636.841,28	20.955.890,64	19.799.937,87
200.001 - 300.000	N.	45	50	56	55	57
	€	10.926.458,69	12.112.158,69	13.613.130,40	13.127.162,39	13.619.797,58
300.001 - 400.000	N.	29	34	35	33	30
	€	10.147.362,32	12.089.680,99	12.293.604,36	11.541.052,28	10.313.056,60
400.001 - 500.000	N.	16	20	18	16	18
	€	7.219.421,86	9.104.302,12	8.142.549,19	7.271.749,92	8.065.896,69
500.001 - 1.000.000	N.	39	46	49	47	44
	€	27.638.488,78	31.326.093,04	32.920.159,65	31.326.122,14	28.944.275,00
1.000.001 - 2.000.000	N.	29	27	26	26	26
	€	36.935.215,99	36.156.663,54	35.288.531,80	35.462.126,82	35.314.959,93
2.000.001 - 3.000.000	N.	6	9	9	12	7
	€	14.677.597,28	21.793.402,75	22.020.402,02	29.208.732,97	16.131.140,73
3.000.001 - 4.000.000	N.	2	2	2	2	2
	€	6.857.585,59	6.832.887,73	6.833.737,73	6.834.587,73	6.835.437,73
4.000.001 - 5.000.000	N.	1	1	1	1	2
	€	4.539.243,91	4.540.643,91	4.540.993,91	4.541.343,91	8.827.542,08
5.000.001 - 10.000.000	N.	5	6	6	6	6
	€	33.330.484,89	39.928.846,65	42.149.773,74	42.152.023,74	42.154.273,74
>10.000.000	N.	1	0	0		0
	€	21.937.034,28	0,00	0,00		0,00

IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Riferimenti normativi principali

Norma	Contenuto
Legge n.70/2004	Disciplina della riscossione mediante ruolo
Legge n.135/2006 (art.47)	Mancati e ritardati versamenti dei contributi ISS
Legge n.157/2022	Riforma del sistema previdenziale
Legge n.30/2025 (artt.5/8)	Misure di contrasto alla morosità contributiva
Legge n.158/2025 (art. 8)	Comunicazione ai lavoratori contributi non pagati. <i>In attesa di prossima emanazione:</i>
Regolamenti ISS	Gestione amministrativa della contribuzione
Regolamento Servizio Esattoria	Procedure di riscossione

I soggetti coinvolti

ISS

Ufficio Contributi:

- acquisisce le distinte da parte dei datori di lavoro
- controlla i cedolini paga
- definisce il debito contributivo;
- controlla i versamenti;
- accerta gli omessi pagamenti;
- gestisce il credito;
- richiede il pagamento;
- iscrive il credito a ruolo.

Servizio Esattoria - BCSM riceve il ruolo dall'ISS e procede alla riscossione coattiva.

Ufficio Attività Economiche/Camera di Commercio Interviene nei casi previsti dalla normativa del 2025 con la **sospensione o la revoca della licenza** (in presenza di tredici mensilità non versate, anche non consecutive, e, comunque, ogni qualvolta il valore della vera sorte delle iscrizioni a ruolo superi la cifra di euro 100.000,00).

Il procedimento in caso di mancato pagamento

Mancato versamento

(dal 21° giorno del mese successivo a quello di riferimento)

↓
Controllo ISS

↓
Accertamento

↓
Comunicazione del debito

↓
Pagamento?

SI
↓
Fine

NO
↓
Rateizzazione?

SI
↓
Monitoraggio

NO
↓
Ruolo (al quadrimestre
successivo alla scadenza di legge previsto
per il versamento)

↓
Esattoria

La riscossione amministrativa da parte dell'ISS

Prima della riscossione coattiva il debitore può:

- pagare;
- chiedere una rateizzazione;
- regolarizzare eventuali errori.

L'iscrizione a ruolo

Quando il pagamento non avviene:

- il credito viene iscritto a ruolo;
- diventa titolo per la riscossione;
- viene trasmesso al Servizio Esattoria - BCSM.

La riscossione coattiva da parte di BCSM (Esattoria)

Il Servizio Esattoria può procedere mediante:

- intimazione di pagamento;

- riscossione forzata;
- pignoramenti;
- ulteriori strumenti previsti dalla legge.

Non è infrequente trovare esempi di aziende che ottemperano al piano di dilazione concordato, ma che non pagano i nuovi contributi.

Ad oggi secondo la normativa, il lavoratore non è considerato persona titolata ad avere informazioni relative alle procedure di riscossione dei propri contributi previdenziali obbligatori. Nello specifico non può sapere se e quali azioni di recupero sono state poste in essere, se esiste un piano di rientro, che caratteristiche ha e se viene rispettato.

Questa è la risposta che viene fornita dall'Esattoria:

“In ragione del segreto professionale possiamo fornire il dato da voi richiesto solo su delega delle società che dichiarate essere debitrice verso l'erario oppure direttamente al loro legale rappresentante.

Diversamente, il vostro assistito può chiedere informazioni circa la sua regolarità dal punto di vista contributivo al competente servizio dell'ISS.”

Le novità del 2025

Le modifiche legislative hanno introdotto:

- obbligo di comunicazione ai lavoratori dopo tre mensilità non versate **(con effetto da ottobre 2026)**;
- sospensione della licenza in presenza di determinati livelli di morosità;
- revoca della licenza nei casi più gravi;
- maggiore coordinamento tra ISS, Esattoria e Ufficio Attività Economiche.

Per l'applicazione completa siamo in attesa di valutare il testo modificato della Bozza di Regolamento del Congresso di Stato, che dovrebbe superare il segreto professionale, poc'anzi citato.

Presupposti per l'iscrizione a ruolo

L'ISS procede al ruolo quando:

- il contributo risulta dovuto;
- il pagamento non è avvenuto;
- il debitore non ha regolarizzato la posizione;
- non è stata conclusa una procedura di definizione del debito.

Effetti dell'iscrizione a ruolo

Con l'iscrizione:

- il credito viene formalizzato;
- viene affidato alla riscossione;
- interviene il Servizio Esattoria - BCSM;
- si apre la fase coattiva.

Passaggio di competenza

	Prima del ruolo	Dopo il ruolo
Competenza	ISS	Servizio Esattoria

Il ruolo quale passaggio di consegne

La possibilità di gestione diretta del credito da parte dell'ISS si annulla perché il credito è entrato nella procedura esattoriale.

	ISCRIZIONI A RUOLO	Scadenza
2024	€8,641 milioni	Feb / Apr / Giu / Ago / Ott / Dic
2025	€4,766 milioni	Feb / Apr / Ago / Ott / Dic
2026	€5,633 milioni	Feb / Apr / Giu / Ago

Quali sanzioni vengono applicate in casi di mancato/ritardato versamento dei contributi (Art. 47 L.135/2006)

2,5% fino ai **10 gg** di ritardo

5% oltre i 10 gg di ritardo **fino ad iscrizione a ruolo**

10% successivamente all'iscrizione a ruolo

Tali sanzioni costituiscono un deterrente efficace?

Coprono almeno i costi sostenuti per il recupero crediti sostenuti dall'ISS e da BCSM?

LA TUTELA DEL LAVORATORE DIPENDENTE E IL CONTROLLO DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Nel rapporto di lavoro dipendente il lavoratore non provvede direttamente al versamento dei contributi previdenziali.

Il lavoratore, quindi, deve poter verificare che il versamento effettuato dall'azienda corrisponda effettivamente alla propria posizione contributiva.

Verifica della posizione contributiva:

Accedendo ad **ARPA**:

- **i contributi del 1° pilastro non vengono indicati**, e l'informazione disponibile è relativa alla base imponibile. Questa è valorizzata indipendentemente dal versamento dei contributi del datore di lavoro;
- **i contributi FONDISS (dip+azienda)** vengono riportati fedelmente in base ai versamenti effettuati.

Verosimilmente se l'azienda non versa i contributi FONDISS, anche i contributi del 1° pilastro risulteranno non versati.

Il lavoratore può rivolgersi all'ISS per ottenere informazioni sulla propria posizione previdenziale oppure delegando formalmente il sindacato affinché richieda per suo conto all'ISS.

La verifica serve a controllare:

- periodi lavorativi → tutto il servizio registrato
- retribuzioni → corretta base contributiva
- contributi → accredito
- continuità → individuare eventuali periodi scoperti

Diritti del lavoratore

Il lavoratore ha il diritto di:

- conoscere la propria posizione contributiva;
- verificare la correttezza degli accrediti;
- segnalare anomalie;
- tutelare la continuità contributiva.

Caso di contributi trattenuti ma non versati

Una situazione particolarmente incresciosa è quella in cui:

- il lavoratore vede la trattenuta contributiva in busta paga;
- l'azienda non effettua il versamento all'ISS.

Comunque, il lavoratore non può procedere autonomamente al recupero dei contributi non versati all'ISS.

**QUINDI NON VERSARE I CONTRIBUTI
È APPROPRIAZIONE INDEBITA!**

Di seguito vengono riportate in sequenza le norme in materia, più volte modificate.

Sulla base dell'art.7 della L.132/2003 ci risulta che BCSM provvede alle segnalazioni all'Autorità Giudiziaria nei termini previsti. Non è noto quali sono i passaggi successivi e le eventuali condanni penali.

Legge 21 dicembre 2017 n.147 – art. 64

Art.64

(Modifica dell'art.197 del Codice Penale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 197 della Legge 25 febbraio 1974 n. 17 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Si applica quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, al legale rappresentante dell'impresa intestataria di cartella esattoriale esecutiva per mancato pagamento dei contributi dovuti per reddito da lavoro dipendente.”.

Decreto-Legge 27 giugno 2018 n.75 – art. 3

Art. 3

1. L' articolo 64 della Legge n.147/2017 è sostituito dal seguente:

“Art. 64

(Mancato versamento degli oneri previdenziali e sociali)

1. E' punito con le pene previste al comma 2 l'intestatario di cartella esattoriale esecutiva che non provvede al pagamento degli oneri previdenziali e sociali dovuti, quando concorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'ammontare delle iscrizioni a ruolo per oneri previdenziali e sociali scaduti e non pagati raggiunge complessivamente il numero di tre partite;
 - b) l'importo della vera sorte iscritto nelle suddette partite supera cumulativamente euro 10.000;
 - c) l'impresa non adempie agli obblighi dell'accordo di dilazione di cui all'articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70, ove sottoscritto, o a quelli dell'eventuale piano di rientro, concesso dal Servizio di Esattoria Unica, in assenza dei presupposti per la dilazione di cui sopra ed ai sensi della Convenzione di cui all' articolo 7, comma 1, della summenzionata Legge, nell'intento di rendere comunque più fruttuosa e celere l'azione di recupero del credito.
2. Per le ipotesi di cui al comma che precede, segnalate dal Servizio di Esattoria Unica, il giudice applica la pena dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta, l'estinzione del reato mediante l'oblazione volontaria di cui all'articolo 69 del codice penale. Il termine per provvedere al pagamento della somma determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del codice penale non può essere inferiore a trenta giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il Giudice dispone il rinvio a giudizio. Il beneficio dell'oblazione volontaria non può essere concesso in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 91 del codice penale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalle cartelle esattoriali con scadenza 30 giugno 2018.”.

Legge 15 settembre 2023 n.132 – art. 7

Art. 7

(Mancato versamento oneri previdenziali e sociali)

1. L'articolo 64 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, così come sostituito dall'articolo 3 del Decreto - Legge 27 giugno 2018 n.75, è abrogato.
2. Dopo l'articolo 98 della Legge n.70/2004 e successive modifiche è aggiunto l'articolo 98-bis:

“Art.98-bis

(Mancato versamento oneri previdenziali e sociali)

1. L'intestatario di una o più cartelle esattoriali esecutive che non provvede al pagamento degli oneri previdenziali e sociali dovuti per un importo relativo alla sola vera sorte cumulativamente e complessivamente superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) è punito con le pene previste al comma 3.
2. Lo stesso non è punibile qualora tutte le cartelle esattoriali contenenti oneri previdenziali e sociali di cui al comma 1 siano oggetto di rateizzazioni di pagamento regolarmente onorate quali dilazioni di cui agli articoli 34 e 34-bis della Legge n.70/2004 e successive modifiche, ovvero oggetto di definizione agevolata prevista per legge.
3. Per le ipotesi di cui al comma 1, segnalate dal Servizio di Esattoria mediante dichiarazione sottoscritta da Ufficiale della Riscossione, il Giudice applica la pena della multa a giorni dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta del soggetto segnalato, comprovata da documentazione attestante l'intervenuta riparazione a mezzo versamento tardivo ed integrale di tutti gli oneri previdenziali e sociali dovuti comprensivi degli interessi calcolati alla data del saldo effettivo, l'estinzione del reato mediante l'oblazione volontaria di cui all'articolo 69 del Codice Penale. Il termine per provvedere al pagamento della somma determinata dal Giudice ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del Codice Penale non può essere inferiore a trenta giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il Giudice dispone il rinvio a giudizio. Il beneficio dell'oblazione volontaria non può essere concesso in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 91 del Codice Penale.
4. Il Giudice, in caso di contestazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo, dispone con decreto che il Servizio di Esattoria, a supporto della segnalazione inviata, produca copia delle cartelle esattoriali insolute così come di ogni altra documentazione idonea a comprovare quanto segnalato ai fini del presente articolo.”.



Decreto Delegato 7 novembre 2023 n.161, Articolo 1 (abrogato):

1. L'articolo 197 del Codice Penale e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 197

(Appropriazione indebita)

Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.

Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l'appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l'agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dall'incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall'arte.

Si procede d'ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato o a società da esso partecipate o ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; in tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell'entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici."

Decreto Delegato 7 febbraio 2024 n.19, Articolo 1 (decaduto):

(Modifiche all'articolo 197 del Codice Penale)

1. L'articolo 197 del Codice Penale e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 197

(Appropriazione indebita)

1. Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.

2. Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l'appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l'agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.

3. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dall'incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall'arte.

4. Si procede d'ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato, a società da esso partecipate, ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; a tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell'entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici."

LEGGE 22 aprile 2025 n.59

**MODIFICHE AGLI ARTICOLI 165,197,198 DEL CODICE PENALE E INTRODUZIONE
DEL CAPITOLO VII “REATI CONTRO GLI ANIMALI”**

Art. 1

(Modifiche all'articolo 197 del Codice Penale e successive modifiche)

1. L'articolo 197 del Codice Penale e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 197

(Appropriazione indebita)

1. Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.
2. Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l'appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l'agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.
3. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dall'incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall'arte.
4. Si procede d'ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato, o a società da esso partecipate, o ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; in tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al terzo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.”.

Se l'azienda fallisce interviene il FONDO COMUNE RISERVA DI RISCHIO

Legge 165/2003 copertura contributi previdenziali (nel 2003 FONDISS ancora non era presente)

Articolo 45

(Fondo Comune di Riserva di Rischio)

A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, dietro richiesta del lavoratore, ed in presenza di una sentenza passata in giudicato che accerta l'impossibilità di riscossione dei contributi nei confronti del datore di lavoro, è effettuato l'accreditamento dei contributi obbligatori non versati nella posizione del predetto lavoratore mediante trasferimento nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti del corrispondente ammontare prelevato dal Fondo Comune di Riserva di Rischio.

La facoltà di cui sopra è riconosciuta solo nel caso in cui il rapporto di lavoro è stato instaurato nel rispetto delle norme sul collocamento.

Legge 207/2021 copertura contributi previdenziali anche FONDISS

Art. 61

(Disposizioni per il Fondo Comune di Riserva di Rischio)

1. L'articolo 45 della Legge 18 dicembre 2003 n.165 rubricato "Fondo Comune di Riserva di Rischio" è così modificato:

"Art. 45

(Fondo Comune di Riserva di Rischio)

A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, in presenza di una sentenza passata in giudicato che accerta l'impossibilità di riscossione del contributo per fondo pensioni nei confronti del datore di lavoro, è effettuato l'accreditamento del contributo obbligatorio non versato nella posizione del predetto lavoratore interessato mediante trasferimento nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti del corrispondente ammontare prelevato dal Fondo Comune di Riserva di Rischio.

La facoltà di cui sopra è riconosciuta solo nel caso in cui il rapporto di lavoro è stato instaurato nel rispetto delle norme sul collocamento.”.

2. Qualora l'omesso versamento del contributo obbligatorio riguardi le quote, sia a carico del datore di lavoro che a carico del lavoratore, di spettanza di Fondiss e si sia in presenza di una sentenza passata in giudicato che accerti l'impossibilità di riscossione del contributo, nei confronti dell'azienda debitrice, l'Istituto per la Sicurezza Sociale è autorizzato a prelevare dal Fondo Comune di Riserva di Rischio le somme corrispondenti ai mancati versamenti, accreditandole sulle posizioni individuali dei lavoratori coinvolti.